

ORDINE DEL GIORNO n. 203

Il Consiglio regionale

premesse che

- l'agevolazione in oggetto consiste in una detrazione d'imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone;
- sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi;
- se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 ("Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici") e quelli relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l'ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018;

dato atto che, in particolare, le porzioni di territorio comunale contemplate sono quelle delle zone A e B individuate dall'articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici: la prima include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la seconda, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq;

osservato che, al fine di accedere alla detrazione, i proprietari di immobili devono conservare una dichiarazione rilasciata dal Comune che attesti che gli stessi ricadono in zona A o B come definita dal Decreto Ministeriale n. 1444/1968;

rilevato che, la citata nomenclatura di differenziazione delle zone del territorio comunale (A, B, C..) è stata superata nel corso della redazione delle varianti degli strumenti urbanistici comunali e risulta oggi di difficile armonizzazione per il rilascio delle certificazioni richieste per accedere alla detrazione, disincentivando gli investimenti in contrasto con la ratio che ha istituito tale meccanismo premiante

impegna la Giunta regionale e il Consiglio regionale

ad attivarsi presso il Governo centrale affinché si modifichi il meccanismo di accesso alla detrazione con particolare riferimento alla segmentazione territoriale ammettendo la stessa, a parità di tipologie di intervento, a prescindere dall'ubicazione degli immobili sul territorio comunale.

-----oOo-----

*Testo del documento votato e approvato a maggioranza nell'adunanza consiliare
del 3 marzo 2020*